



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 9/14/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ 6C S.R.L. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE + TV) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 5-BIS, COMMA 4 E 5-TER,
COMMI 1 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti 21 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i. e in particolare l'art. 5-bis, comma 4 e l'art. 5-ter, commi 1 e 3;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 78/13/DISM/PROC. 2544/ZD - datato 12 settembre 2013 e notificato in data 18 settembre 2013 alla società 6C S.r.l. con sede in Roma, alla via Tiburtina n. 1070 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare +TV per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 5-bis, comma 4 e 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto, nel corso della programmazione televisiva andata in onda i giorni 20, 21 e 22 aprile 2013, e, in particolare, il giorno 20 aprile 2013 dalle ore 11.08.23 circa alle ore 14.00.04 circa, il giorno 21 aprile 2013 dalle ore 11.00.00 circa alle ore 14.00.00 circa e il giorno 22 aprile 2013 dalle ore 11.00.00 circa alle ore 12.00.00 circa sono state trasmesse televendite relative a beni e servizi di cartomanzia, nel corso delle quali le conduttrici, nel ricevere telefonate e nel dare consulti ai telespettatori su argomenti vari (es. rapporti sentimentali), hanno invitato i telespettatori a contattarle ai numeri a sovrapprezzo che appaiono in sovrimpressione sullo schermo televisivo con codice 899. Inoltre, nel corso della trasmissione delle predette televendite non sono indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite relative a beni e servizi di cartomanzia tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrimpressione sullo schermo televisivo, ovvero indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, durante la trasmissione delle televendite debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA;

RILEVATO che l'emittente in questione ha trasmesso, i giorni 20, 21 e 22 aprile 2013, televendite di servizi relativi a beni e servizi di cartomanzia con la presenza sullo schermo televisivo in sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che le conduttrici delle televendite stesse hanno indotto ad utilizzare in fascia oraria non consentita e senza indicare il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA,

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare +TV integra la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 5 bis, comma 4 e 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del 20, 21 e 22 aprile 2013;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantottomila/00) al netto di

ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve in quanto, costituendo oggetto di rilevazione limitati episodi di violazione delle suddette disposizioni normative regolamentari, l'illecito in esame non ha provocato significativi effetti pregiudizievoli ai telespettatori e, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e non ha documentato di aver intrapreso azioni in tal senso e, pertanto, è da ritenersi che le conseguenze dell'illecito in esame non siano state né eliminate né attenuate.

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva via satellite, che comporta l'estensione dell'ambito territoriale dell'emittente televisiva da locale a nazionale, essendo le reti satellitari per definizione sovranazionali in virtù del cd. cono d'ombra del satellite impiegato per la diffusione del segnale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la stessa non ha cooperato in alcun modo allo svolgimento dell'attività istruttoria;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società 6C S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 189.192,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 61.974,00 (sessantunmilanovecentosettantaquattro/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantottomila/00) moltiplicata per numero tre giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società 6C S.r.l. con sede in Roma, alla via Tiburtina n. 1070 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare +TV di pagare la sanzione amministrativa di euro 61.974,00 (sessantunmilanovecentosettantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 9/14/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 9/14/CSP*”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani